

COMUNE
DI
S. ANDREA DI CONZA



Servizio Ecologia - Igiene
CDU

PIANO REGOLATORE GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 25 DEL 14.1.1985 E CONSERVATO PRESSO IL COMUNE

IL SINDACO

Antonio Vesquini



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)

NORME DI ATTUAZIONE

Renato Cristiano



Prof. Ing. Renato Cristiano

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

GENERALITA'

ART. 1

Applicazione del piano

Ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con Legge 6 agosto 1967 n. 765, nonché ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, le trasformazioni urbanistiche del territorio comunale vengono regolate dai grafici del progetto e dalle presenti norme che sono parte integrante del Piano Regolatore Generale.

Esse disciplinano:

- gli interventi edilizi diretti;
- gli interventi urbanistici preventivi (piani di recupero; piani di zona per l'edilizia economica e popolare; piani di insediamento produttivo; lottizzazioni convenzionate);
- la destinazione d'uso delle aree;
- i limiti dell'intervento nelle zone territoriali omogenee;
- i tipi edilizi propri di ciascuna zona.

Tali norme sono sintetizzate nella "tabella riepilogativa" allegata che, tuttavia, ha principalmente valore sinottico.

ART. 2

Norme generali

Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano in contrasto con i tipi edilizi e le destinazioni d'uso previsti nel P.R.G., potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme.

CAPO II

Indici urbanistici e destinazioni d'uso

ART. 3

Descrizione degli indici urbanistici

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica *Agostina*)



L'edificazione e l'urbanizzazione, nel territorio comunale, sono regolate dai seguenti indici:

S.T. SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)

Per superficie territoriale si intende un'area non inferiore alla superficie minima di intervento riportata nel piano di zonizzazione o assegnata agli interventi urbanistici preventivi e comprende le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

La superficie territoriale va misurata al netto delle aree destinate alla viabilità perimetrale alla zona esistente o prevista dal P.R.G.

S.F. SUPERFICIE FONDIARIA (mq)

Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale, deducendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria, quelle per le opere di urbanizzazione secondaria e, comunque, tutte le superfici a destinazione e proprietà pubblica. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la minima unità di intervento diretto.

S.P.1 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (mq)

Comprende le aree destinate alla viabilità, spazi di sosta e parcheggi ed aree di verde primario.

S.P.2 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (mq)

A norma del 5° comma dell'art. 28 della L.U. essa comprende le aree per l'istruzione, per le attrezzature di interesse comune e per gli spazi di verde pubblico attrezzato (escluso il primario).

I.T. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (mc/mq)

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie territoriale.

I.F. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (mc/mq)

L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.

R.C. RAPPORTO DI COPERTURA (mc/mq)

Per rapporto di copertura s'intende la superficie coperta,
divisa per la superficie fondiaria.

I.P. INDICE DI PIANTUMAZIONE (n°/Ha)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Argentina)



Esprime il numero minimo delle essenze arboree di alto fusto da porre per ogni ettaro di superficie.

S.M. SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (mq)

Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente dalle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi preventivi.

V.M. VOLUME EDIFICABILE MASSIMO (mc)

Volume massimo del singolo corpo di fabbrica previsto dalle norme delle diverse zone per gli interventi diretti.

Risultano poi definiti come da R.E.

H. ALTEZZA DEL FABBRICATO (m)

N.P. NUMERO DEI PIANI (n°)

S.C. SUPERFICIE COPERTA (mq)

V. VOLUME (mc)

S.U. SUPERFICIE UTILE (mq)

D.C. DISTANZA DAI CONFINI

D.E. DISTANZA DAGLI EDIFICI

P.P. PARCHEGGIO PRIVATO

ART. 4

Applicazione degli indici urbanistici

L'indice di fabbricabilità territoriale (IT) si applica nei casi ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi delle presenti norme.

L'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) si applica per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di strumenti urbanistici preventivi approvati, sia nel caso di interventi diretti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)



e un distacco minimo di m. 4 delle aree verdi di urbanizzazione primaria e dalle aree di parcheggio pubblico, misurato a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato in assenza di aggetti. Nei casi sopradetti, lungo il perimetro della zona di intervento tra edifici con fini di zone diverse, la distanza risulterà dalla applicazione della norma generale.



ART. 5

Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso delle singole zone omogenee sono indicate in tabella secondo la simbologia seguente:

1. AA Annessi agricoli
2. AC Attrezzature culturali
3. AP Attrezzature private
4. AS Attrezzature per lo spettacolo e lo svago
5. CD Attrezzature commerciali per la piccola distribuzione
6. CI Commercio all'ingrosso
7. I Impianti industriali
8. LA Laboratori artigiani
9. LD Laboratori e depositi sussidiari alle attività commerciali
10. PE Pubblici esercizi
11. R Residenze
12. RA Residenze agricole
13. SA Servizi assistenziali
14. TR Attrezzature turistico ricettive a rotazione d'uso
15. U Uffici pubblici e privati, studi professionali.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I

ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 6

Modalità di attuazione del piano

Il P.R.G. si attua in due modi: intervento urbanistico preventivo ed intervento edilizio diretto.

L'intervento urbanistico preventivo è richiesto nelle seguenti zone: residenziali di interesse ambientale; residenziali di espansione; riservate ad attività produttive.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)



Nelle zone residenziali di espansione è consentito l'intervento diretto solo nei casi specificamente indicati.

In tutte le altre zone il piano si attua mediante l'intervento edilizio diretto.

ART. 7

L'intervento urbanistico preventivo

Nelle zone a intervento urbanistico preventivo la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione dei progetti urbanistici di dettaglio, consistenti in Piani di Recupero (PdR), Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), Piani di Inseadimento Produttivo (PIP) e Piani di Lottizzazione Convenzionata (LC), aventi valore e contenuto tecnico di piani particolareggiati e riferiti ad una intera zona individuata nelle tavole del presente PRG o ad una superficie minima di intervento, fissata nelle norme delle varie zone.

I piani urbanistici preventivi di iniziativa privata devono rispettare le destinazioni funzionali, gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone.

Detti piani oltre a rispettare le dimensioni imposte dalla normativa devono comprendere tutti i suoli delimitati da confini di zone omogenee, strade esistenti e/o di progetto, margini e barriere naturali, confini di attrezzature pubbliche esistenti e/o di progetto.

L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è concessa con i modi ed alle condizioni riportate nel R.E.

Nei piani di lottizzazione, inoltre, dovranno essere indicate le destinazioni d'uso e l'indice di fabbricabilità fondiaria di ogni lotto, in modo che la cubatura non risulti superiore a quella risultante dalla applicazione degli indici territoriali alla superficie totale della intera zona lottizzata.

L'edificazione, nelle zone per le quali vi è l'obbligo della lottizzazione, è ammessa solo ad avvenuta stipula della relativa convenzione.

L'area interessata dalla lottizzazione, a meno che non comprenda per intero una zona omogenea non può in alcun caso essere inferiore alla estensione minima indicata zona per zona.

I proprietari dovranno cedere al Comune le quote di aree per le opere di urbanizzazione primaria a parziale scomputo della quota di contributo, di cui all'art. 3 della Legge n. 10/1977, relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)



In sede di formazione dei piani urbanistici preventivi possono essere introdotte varianti migliorative alla ripartizione per tipi delle superfici pubbliche nell'ambito delle singole aree di intervento, sempreché la dotazione di spazi pubblici sia eguale o maggiore di quanto stabilito dal Piano.

Nell'ambito di aree pubbliche nelle quali si integrano più attrezzature, ogni intervento attuativo deve prevedere l'organizzazione di massima delle complessive funzioni relative a tutta l'area.

ART. 8

Intervento edilizio diretto

Nelle zone in cui è ammesso questo intervento, la edificazione dei singoli lotti è consentita dietro rilascio della concessione edilizia, con le modalità e con gli oneri di cui alla legge 10/77 e rispettando gli indici e le destinazioni d'uso previsti nella presente normativa di attuazione.

Il rilascio della concessione è comunque subordinata alla cessione gratuita delle aree di uso pubblico eventualmente comprese nel lotto.

ART. 9

Cambiamento di destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso dei suoli e dei fabbricati devono essere indicate nei progetti d'intervento edilizio diretto con riferimento agli articoli precedenti ed alle norme per ciascuna zona e qualsiasi cambiamento di esse, se previsto dalle norme, dovrà essere subordinato al rilascio della concessione edilizia di variante. Inoltre il tipo di intervento previsto deve essere riferito alle definizioni di cui alle tabelle parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione.

ART. 10

Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione primaria: le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e quella di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione ed il verde primario.

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- a) opere per la pubblica istruzione, attrezzature di interesse comune (attrezzature pubbliche, culturali, sociali, religiose, ecc.), il verde attrezzato a parco, gioco e sport;
- b) opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi (collettori di fognatura e di adduzione idrica, linee elettriche, gas, ecc.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)



7

ART. 11

Utilizzazione degli indici e composizione del lotto

L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, corrispondenti ad una determinata superficie fondiaria e territoriale, esclude una richiesta successiva di altre concessioni di costruzione sulle superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Tali superfici debbono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

L'area di intervento può essere costituita anche da più proprietà finitime, nel qual caso il rilascio della concessione edilizia sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

Detto ultimo obbligo si riferisce al caso di progetti che prevedono l'asservimento di aree non direttamente interessate dalla concessione.

TITOLO III

ZONIZZAZIONE

CAPO I

Zone di uso pubblico e di interesse generale

ART. 12

Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade ed i nodi stradali.

L'indicazione grafica di tali zone ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Le strade che formano oggetto delle previsioni del piano (nuovo impianto, ampliamento, rettifica, ecc.), prescindono dalle attuali caratteristiche e dimensioni e sono classificate come segue:

- a) strade primarie (extraurbane) con funzione prevalentemente intercomunale; sono accessibili attraverso immissioni da strade secondarie e classificate del tipo C ai sensi del D.M. 1.4.68 ai fini del rispetto stradale;
- b) strade di scorrimento (extraurbane) con funzione di distribuzione del traffico delle strade primarie; sono accessibili attraverso immissioni da strade secondarie e classificate del tipo D ai sensi del D.M. 1.4.68 ai fini del rispetto stradale;
- c) strade di quartiere (urbane) con funzione di collegamento tra quartieri o zone urbane; sono accessibili anche dai lotti con obbligo di precedenza;
- d) strade locali (urbane) con funzione prevalentemente di servizio diretto degli insediamenti urbani o agricoli; sono accessibili dai lotti da qualunque punto;
- e) strade pedonali (urbane) di attraversamento delle zone insediate e di collegamento alle attrezzature pubbliche, esclusive della circolazione veicolare di ogni tipo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica *Arbolina*)



*Verbal art. 3
6/11/68
1/16/68*

Nella zona agricola la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale della viabilità podereale sarà di m. 5,00; per le strade comunali classificate di interesse locale con apposita delibera tale distanza sarà di m. 10.00.

Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità.

Le strade esistenti ricadenti nel territorio comunale, non specificamente indicate nelle tavole di piano, sono classificate secondo l'articolo 3 delle disposizioni ministeriali dell' 1.4.68.

Le caratteristiche progettuali delle strade sono rispettivamente:

- a) primaria: 2 corsie carrabili m 3,50, banchine laterali m 1,50;
- b) di scorrimento; due corsie carrabili m. 3,00; banchine laterali m 1,00;
- c) di quartiere: due corsie carrabili m 3,25; marciapiedi pedonali m 1,25;
- d) locale: due corsie carrabili m 2,50; marciapiedi pedonali m 1,00;
- e) pedonale: di sezioni variabili sviluppate anche su rampe e gradonate e, di massima, di larghezza non inferiore ai m 2,00.

Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate o soppresse le caratteristiche carrabili esistenti che risultino difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G.

ART. 13

Spazi di sosta e manovra

Oltre agli spazi per parcheggio pubblico indicati quali opere di urbanizzazione primaria del piano, vanno previsti gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli di cui al R.E.

ART. 14

Distanze e distacchi nelle varie zone

Nelle zone residenziali B in cui sono previste opere singole di sostituzione edilizia e costruzioni di nuovi fabbricati, le distanze tra fabbricati e confini di proprietà privata, tra fabbricati e fabbricati, anche se posti su diverse proprietà e siano interposte strade vanno computati seguendo i criteri esposti nel R.E.

Per tutte le aree ricadenti nel territorio comunale, esterne al perimetro delle zone residenziali, produttive e di interesse collettivo, le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dai cigli delle strade esistenti e di progetto, per le quali non sono indicate fasce di rispetto, sono fissate secondo le norme previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. 1.4.68.

Nelle aree di espansione la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a m. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a m. 6,00; per le restanti strade vale la norma di cui all'art. 9 D.M. 2.4.68 n. 1444.

Nel caso in cui i lotti edificatori siano posti a confine di aree destinate ad ospitare funzioni di uso pubblico, i distacchi dai confini e dai fabbricati vanno computati in base alle norme specifiche delle singole zone, misurando le distanze a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo di essi, in mancanza di aggetti.

Al riguardo si precisa, che il limite di zona, per attrezzature di uso pubblico equivale a confine, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dell'opera.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)



ART. 15

Fasce di rispetto dei torrenti e valloni e di rispetto stradale

Nelle fasce di rispetto dei torrenti e valloni è vietata ogni nuova costruzione o l'ampliamento di quelle esistenti. Le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dai cigli dei valloni e torrenti riportati in cartografia di piano e per i quali non sono indicate fasce di rispetto, sono fissate secondo le norme previste dal Titolo II punto 1.7 della legge regionale n. 14/82.

L'arretramento dei corpi di fabbrica dai cigli dei torrenti e valloni non modifica la destinazione di zona dell'area compresa nella fascia di rispetto, nei cui confronti sono applicabili gli indici urbanistici che regolamentano la zona stessa.

Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o l'ampliamento di quelle esistenti.

E' consentito a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli che non potranno essere collocati ad una distanza reciproca minore di m. 300.

L'arretramento dei corpi di fabbrica dal filo stradale non modifica la destinazione di zona dell'area compresa nella fascia di rispetto nei cui confronti sono applicabili gli indici urbanistici che regolamentano la zona stessa.

Per le costruzioni esistenti sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza incremento di volume.

I soli edifici rurali possono essere ristrutturati con incremento volumetrico del 10 per cento, ma gli ampliamenti dovranno realizzarsi sul lato opposto della infrastruttura da salvaguardare.

Sono ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde, conservazione delle coltivazioni agricole e parcheggi.

CAPO II

ZONE OMOGENEE

ART. 16

Divisione del territorio in zone omogenee

Il territorio Comunale è diviso in zone, come risulta dalle Tavole del P.R.G., secondo la seguente classificazione:

1) Zone residenziali

- zone di interesse storico ambientale (A)
- zone parzialmente edificate esistenti, di ristrutturazione e di completamento (B)
- zone di espansione residenziale privata (C)
- zone di espansione di edilizia economica e popolare (C)

2) Zone per attività produttive

- zone per insediamenti artigianali (D)
- zone per insediamenti industriali (D)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angela)



3) Zone di uso agricolo

- zone agricole rade (E)
- zone agricole semplici (E)
- zone agricole intensive e di pregio (E)
- zone agricole a tutela (E)
- zone agricole speciali (E)

5) Zone a destinazione speciale

- zone turistiche e di attrezzature complementari (G)
- zone private religiose e culturali (G)
- zone cimiteriali (G).

Per le zonizzazioni indicate in tavole a diversa scala, fa sempre testo la tavola a scala maggiore.

In tutte le zone omogenee assoggettate ai vincoli indicati nella apposita tavola di piano, ogni intervento va sottoposto a preventiva approvazione dei competenti organi di tutela.

CAPO III

ZONE RESIDENZIALI

ART. 17

Zone residenziali

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente a funzioni abitative. Sono esclusi: depositi, magazzini di merce all'ingrosso, case di cura, industrie, laboratori per l'artigianato con macchinari che producono rumore o odore molesto, stalle, porcilaie, scuderie, pollai e ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Sono ammesse stazioni di servizio e officine di riparazione per autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 5 volte la superficie utile dell'officina e comunque non inferiore a mq 60. Sono ammesse altresì attività terziarie: in particolare le attività commerciali possono essere integrate in quelle residenziali nella misura e nel tipo specificati per ciascuna zona del piano di adeguamento e sviluppo della rete commerciale.

Nelle norme che seguono, là dove non vengono riportate specifiche ed esplicite indicazioni integrative, la tipologia degli interventi ammessi, zona per zona (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), è definita ai sensi dell'art. 31 della Legge 457/78. Ai sensi della stessa Legge 457/78 vanno intese quali zone di degrado del patrimonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Argentina)



edilizio esistente quelle ricadenti all'interno delle zone omogenee nel seguito definite A, B1 e B2.

In tutte le zone residenziali è concessa per gli edifici da demolire ai fini della creazione di nuove strade o per determinare allargamenti e allineamenti stradali, la ricostruzione con incremento volumetrico del 20% del preesistente, in aggiunta a quanto comunque previsto dall'indice di fabbricabilità fondiario, con possibilità di deroghe relativamente al rapporto di copertura ed alle altezze vigenti in zona.

ART. 18

Zona omogenea storico-ambientale (A)

La zona individuata quale nucleo originario dell'abitato, caratterizzato dall'elevato valore storico-ambientale da salvaguardare nella sua tessitura insediativa, è assoggettata nella sua totalità al piano di recupero vigente. E' a tale strumento urbanistico esecutivo che va fatto espresso riferimento per qualsivoglia intervento nella zona stessa. Per gli edifici prospicienti il Corso Gabriele d'Annunzio, incluso nella zona A, ma esterni al perimetro del Piano di recupero della zona 1^a, la tipologia di intervento consentita è quella della ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle sagome plano-volumetriche e con eventuale incremento delle superfici utili, così come definita al punto D2 dell'Art. 12 delle norme di attuazione del P.d.R. vigente.

Gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, possono comunque essere oggetto unicamente di restauro conservativo.

ART. 19

Zona omogenea di integrazione (B1)

La zona di più recente edificazione, e con caratteri di media densità insediativa potrà essere oggetto di limitati interventi di ristrutturazione dell'esistente e di integrazione. Il piano si attua mediante concessione diretta. Le aree libere potranno accogliere nuovi edifici utilizzando l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 1,2mc/mq purché la superficie d'intervento sia superiore o uguale a mq 500 . L'indice fondiario potrà essere applicato anche per le aree cedute gratuitamente al Comune per determinare i nuovi allineamenti stradali. Sono ammesse altresì ristrutturazioni edilizie a parità di volume degli edifici preesistenti, nel rispetto del comma 4 art. 7 del D.M. 2/4/68 n. 1444, anche con modificazioni di destinazione d'uso, ad eccezione degli edifici indicati nel Piano di recupero nella zona 2 da assoggettare a restauro conservativo.

ART. 20

Zona omogenea di completamento (B2 - B3)

La zona di recente edificazione e con caratteri insediativi radi, potrà essere oggetto di limitati interventi di ristrutturazione dell'esistente e di interventi di completamento. Il piano si attua mediante concessione diretta. Le aree libere potranno accogliere nuovi edifici utilizzando l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 1,00 mc/mq, purché la superficie di intervento sia superiore o uguale a mq 500.

Handwritten notes:
 in via ...
 ...
 ...
 ...
 ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Lamonica Angelina)



L'indice fondiario potrà essere applicato anche per le aree cedute gratuitamente al Comune, per determinare i nuovi allineamenti stradali. Le volumetrie massime realizzabili dei singoli edifici non potrà eccedere i mc 1.500.

Sono ammesse altresì ristrutturazioni edilizie a parità di volume preesistente, nel rispetto del comma 4 art. 7 del D.M. 2/4/68 n. 1444. Vanno in ogni caso rispettati i limiti di altezza e di distanza vigenti nella zona.

ART. 21

Zona omogenea del nuovo piano di zona (C1)

Nella zona di espansione residenziale di edilizia economica e popolare il piano si attua a mezzo di piano particolareggiato, da redigere a cura dell'Amministrazione comunale ai sensi della Legge n. 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indice di fabbricabilità territoriale, esteso alla intera zona omogenea è stabilito in 0,9 mc/mq. L'incidenza degli spazi pubblici sulla superficie territoriale è stabilita nella misura del 15% per le aree di circolazione e nel 30% per le attrezzature standards. Data la dimensione e la collocazione della zona omogenea, le aree per attrezzature sono individuate, ai fini del dimensionamento di piano, rispettivamente nei parcheggi e nel verde pubblico nella misura del 25% e del 75% della totale dell'area con tale destinazione.

ART. 22

Zona omogenea del piano di zona vigente (C2)

Tale zona, assoggettata a piano di zona per la edilizia economica e popolare, è regolamentata compiutamente dal vigente piano urbanistico esecutivo, al quale va fatto espresso riferimento per qualsivoglia intervento all'interno del relativo confine.

ART. 23

Zone omogenee di espansione residenziale (C3 - C4)

Comprendono le zone di espansione residenziale da strutturare mediante opere di urbanizzazione primaria. Il piano si attua con intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata. Il rilascio delle concessioni edilizie e l'edificazione dei singoli lotti sono subordinati all'approvazione preventiva dei piani di lottizzazione estesi all'intera superficie di ciascuna zona omogenea ed alla stipula della relativa convenzione.

In caso di inerzia dei privati l'Amministrazione può sostituirsi ad essi mediante la predisposizione di lottizzazioni d'ufficio. L'indice di fabbricabilità territoriale, esteso alle singole lottizzazioni nella loro intierezza, è stabilito in 0,6 mc/mq.

L'indice fondiario per ciascun lotto potrà variare entro un limite del 20% in aumento o in diminuzione dell'indice fondiario medio della lottizzazione, ferma restando l'entità globale delle volumetrie in essa realizzabili.

Poiché nelle lottizzazioni in oggetto non è indicata la necessità di reperire opere di urbanizzazione secondaria, l'indice fondiario medio è determinato dall'obbligo di

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Argelina)



destinare una quota pari al 15% della totale superficie di zona ad opere di urbanizzazione primaria.

Tutte le superfici pubbliche all'interno delle lottizzazioni vanno cedute al Comune a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione.

ART. 24

Zona omogenea di ampliamento (C5)

La zona, costituente immediata estensione dell'insediamento esistente e dotata, con apposite previsioni di piano, delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, è affidata all'attuazione diretta del piano mediante singole concessioni edilizie. I singoli lotti potranno accogliere nuovi edifici utilizzando l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,8 mc/mq, purché la superficie di intervento sia superiore o eguale a mq 650.

L'indice fondiario potrà essere applicato anche per le aree cedute gratuitamente al Comune per determinare nuovi tracciati o allineamenti stradali. La volumetria massima del singolo corpo di fabbrica non potrà comunque eccedere i mc 1.200.

ART. 25

Zona omogenea di espansione semirurale (C6)

La zona è preordinata a contrastare attraverso un insediamento molto rado e di carattere semirurale l'indifferenziata espansione periferica del centro abitato. Il piano si attua mediante concessione diretta. Le singole aree potranno accogliere nuovi edifici utilizzando l'indice di fabbricabilità fondiaria massima di 0,3 mc/mq, purché la superficie di intervento sia superiore o eguale a mq 1.300. Ai fini del computo delle cubature, dato il carattere semi rurale della zona, si farà riferimento al piano di calpestio del primo livello fuori terra, sempre che l'eventuale seminterrato non ecceda per altezza dal piano di campagna i m 1,80.

L'indice fondiario potrà essere applicato anche per le aree cedute gratuitamente al Comune per determinare nuovi tracciati o allineamenti stradali. La volumetria massima del singolo corpo di fabbrica non potrà comunque eccedere i mc 1.000.

CAPO IV

ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

ART. 26

Zona omogenea industriale (D1)

Tale zona, assoggettata a piano di insediamento produttivo per le attività industriali, è regolamentata compiutamente dal vigente piano urbanistico esecutivo, al quale va fatto espresso riferimento per gli interventi all'interno del relativo confine.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Aggelina)



ART. 27

Zona omogenea artigianale (D2)

Tale zona, assoggettata a piano di insediamento produttivo per le attività artigianali, è regolamentato compiutamente dal vigente piano urbanistico esecutivo, al quale va fatto espresso riferimento per gli interventi all'interno del relativo confine.

CAPO V

ZONE AGRICOLE

ART. 28

Zona omogenea agricola di tutela (E1)

Individuata come zona agricola a tutela, a causa dei caratteri di instabilità idrogeologica che la caratterizza, è destinata alla conservazione del patrimonio ambientale e forestale. All'interno di tale area di rispetto ambientale ed idrogeologico è vietata ogni edificazione.

La permanenza in sito e la ristrutturazione statica degli edifici esistenti in zona è subordinata a specifici accertamenti di carattere geologico che possano garantirne l'assoluta sicurezza.

Sono vietati i disboscamenti, le colmate dei valloni, la creazione di terrazzamenti e, comunque, rilevanti movimenti di terra. Sono consentiti gli interventi di sistemazione geologica del suolo.

E1 (VEDI OSSERVAZIONE AL P.R.G. N° 23 DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N° 23/1986)
 ↳ ZONA AGRICOLA DI TUTELA E RISERVA PER L'ESPANSIONE URBANA.
 VALGONO LE STESSA PRESCRIZIONI DELLA ZONA E1*

ART. 29

Zona omogenea agricola rada (E2)

E' individuata come zona destinata alle attività agricole estensive. Il piano si attua a mezzo di concessione diretta. Sono ammessi impianti a servizio delle attività agricole rurali.

L'indice di fabbricabilità fondiario per l'edilizia ad uso abitativo è, ai sensi della Legge Regionale n. 14/82, pari a 0,003 mc/mq; per gli annessi ed i volumi edilizi occorrenti per i servizi necessari alla conduzione agricola è consentita una fabbricabilità fondiaria dello 0,01 mc/mq.

ART. 30

Zona omogenea agricola semplice (E3)

Tale zona è destinata all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura. Sono consentite abitazioni rurali e annessi agricoli quali stalle, silos, magazzini, depositi e locali per la conservazione e la lavorazione artigianale dei prodotti agricoli. Il piano si attua a mezzo di concessione edilizia diretta. L'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq per l'edilizia ad uso abitativo, ai sensi della Legge Regionale 14/82, può essere concesso ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari e mezzadri, aventi diritto a sostit-

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Lamonica Angelina)



tuirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 153/75. Non sono consentiti in ogni caso volumi residenziali superiori ai 500 mc. Per la realizzazione degli annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo è ammesso un indice di fabbricabilità fondiario integrativo di 0,05 mc/mq. Ai fini del computo delle cubature si farà riferimento al piano di calpestio del primo livello fuori terra, sempre che l'eventuale seminterrato non ecceda per altezza dal piano di campagna i m 1,80.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui ciascuno con il rispettivo indice fondiario residenziale, a condizione che sull'area asservita venga trascritto presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 31

Zone omogenee agricole di pregio (E4)

Per tale zona valgono identicamente tutte le disposizioni e norme indicate nell'art. 30 per la zona omogenea agricola semplice, salvo che, in considerazione del pregio e delle particolari destinazioni agricole delle aree in essa ricadenti, gli indici di fabbricabilità fondiaria, ai sensi della Legge Regionale 14/82, sono elevati rispettivamente a 0,05 mc/mq per l'edilizia ad uso abitativo e a 0,10 mc/mq per gli annessi agricoli.

ART. 32

Zona omogenea agricola speciale (E5)

Tale zona corrisponde all'area destinata a frutteto sperimentale. In considerazione della specifica funzione in essa svolta, è consentita la ristrutturazione dei corpi di fabbrica esistenti con la possibilità di incremento volumetrico fino al 30%, nonché la nuova edificazione di laboratori, depositi, magazzini, locali di conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, utilizzando l'indice di fabbricabilità di 0,08 mc/mq.

Non sono ammesse nuove volumetrie con destinazione residenziale.

CAPO VI

ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE

ART. 33

Zona omogenea turistica e di attrezzature complementari (G1)

La zona, articolata intorno all'area impegnata da prefabbricati, è volta al recupero dell'insediamento esistente in chiave produttiva attraverso iniziative congiunte pubbliche e private. Il piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica. Il rilascio delle concessioni edilizie e l'edificazione dei singoli lotti sono subordinati alla preventiva entrata in vigore di un piano di lottizzazione di ufficio di iniziativa

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica *(firmata)*)



comunale esteso all'intera superficie della zona omogenea.

Oltre alla capacità residenziale a rotazione d'uso, connessa alla funzione turistica della zona, sono ammesse destinazioni fondiari ed attrezzature sportive di uso collettivo ed a pubblici esercizi. E' consentita altresì una limitata presenza residenziale connessa alla gestione degli impianti, dimensionata su una incidenza massima della relativa cubatura pari al 20% di quella totale della zona.

Le aree e le attrezzature di uso collettivo, incluse quelle ricettive turistiche, possono essere realizzate e gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree), mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di asservimento e fruizione pubblica regolarmente. Dati i caratteri specifici delle zone le uniche aree di attrezzatura pubblica da prevedere (accanto alle aree di proprietà pubblica e con destinazione produttiva) riguardano i parcheggi, la cui incidenza sulla superficie territoriale non dovrà risultare inferiore ad una quota pari al 7%.

L'indice territoriale di zona è stabilito in 0,5 mc/mq.

ART. 34

Zona omogenea culturale e assistenziale religiosa (G2)

La zona individuata nel complesso edilizio del "Seminario", è da assoggettare mediante intervento diretto a restauro conservativo. Nel rigoroso rispetto dell'involuppo planometrico, delle facciate e dei caratteri tipologici e formali dell'organismo architettonico, sono consentite modificazioni delle superfici utili in relazione alle funzioni culturali ed assistenziali che l'istituzione religiosa potrà svolgere secondo la destinazione di piano. La tipologia di intervento edilizio è pienamente specificata e dettagliata nel punto C art. 12 della normativa di attuazione del vigente piano di recupero comunale.

ART. 35

Zone cimiteriali (G3)

In tali zone sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private. La costruzione di tombe e cappelle private è disciplinata da apposito regolamento.

La fascia di rispetto cimiteriale, che si sviluppa a partire dal confine della zona direttamente impegnata dal sedime del cimitero, assoggetta le aree in essa compresa alla assoluta inedificabilità di nuove costruzioni di qualsiasi genere. Sono tuttavia consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione a parità di volume degli edifici esistenti. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione di strade, parcheggi e di verde attrezzato.

L'inedificabilità all'interno del perimetro della fascia di rispetto non modifica la destinazione di zona dell'area in essa compresa, nei cui confronti sono applicabili, pertanto, gli indici urbanistici che regolamentano la zona stessa.

CAPO VII

SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 36

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)



Aree per l'istruzione (fino all'obbligo)

In tali aree si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

- SM : pari alle norme specifiche di edilizia scolastica per ciascun tipo di attrezzatura
 RC = 0,40 mq/mq
 DE = H con minimo assoluto di m 10,00
 DC = H/2 con minimo assoluto di m 5,00
 P.P. : secondo la Tab. A allegata.

ART. 37

Aree per attrezzature di interesse comune

In tali aree il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

- SM : pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura
 RC = 0,60 mq/mq
 DE = H con minimo assoluto di m 6,00
 DC = H/2 con minimo assoluto di m 4,00
 PP : secondo la Tab. A allegata.

ART. 38

Aree per il verde pubblico attrezzato

Nelle aree destinate al gioco dei ragazzi, alla sosta dei pedoni ed alla rete di viabilità pedonale di connessione tra residenze e attrezzature di uso pubblico sono ammesse solo opere di arredo urbano minime, e strutture provvisorie ed amovibili, attrezzature per il gioco e la sosta, chioschi e rivendite aventi caratteristiche semi-permanenti e con limite volumetrico massimo di mc 20,00.

Nelle aree destinate a verde pubblico sportivo è consentita esclusivamente la realizzazione dei relativi impianti, corredati da volumi sussidiari con indice fondiario non superiore a 0,10 mc/mq.

Il verde ornamentale eventualmente esistente dovrà essere conservato. In tali aree il piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

- IF = 0,10 mc/mq
 DE = 15,00 m
 DC = 10,00 m
 PP : come Tab. A allegata.

ART. 39

Aree per i parcheggi pubblici

I parcheggi pubblici, previsti per ciascuna zona, secondo l'ubicazione e/o il dimensionamento di piano, dovranno essere costituiti da aree separate dagli spazi di circolazione e sosta e da questi accessibili attraverso appositi varchi nei marciapiedi pedonali e nelle cordonature e recinzioni perimetrali. Nelle aree di parcheggio è consen-

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Lamonica Angelina)



tita la piantumazione di essenze ombrelliformi a condizione che l'interesse tra le piante sia multiplo degli spazi di ingombro delle autovetture previsti.

ART. 40

Spazi di sosta e parcheggi

Gli spazi di sosta e parcheggi privati vanno previsti per ogni intervento e secondo le destinazioni di uso degli edifici nelle quantità specificate nella Tab. A allegata.

Qualsiasi trasformazione della destinazione d'uso di insediamenti esistenti alla data di adozione del PRG implica l'adeguamento alla Tab. A delle relative aree di parcheggio privato.

Tali aree potranno essere ricavate nelle costruzioni stesse, in aree esterne di pertinenza all'edificio oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano parte del lotto, purché asservite all'edificio, per vincolo permanente di destinazione a parcheggio con dichiarazione impegnativa da esibire a cura del proprietario, ed in un raggio di accessibilità pedonale non eccedente i m 100,0.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41

Servizi igienici

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del piano è consentito un incremento di volume non superiore a mc 50,0 per ciascuna unità immobiliare, destinato alla realizzazione di impianti e servizi delle abitazioni se questi risultano inesistenti o insufficienti.

Tale norma è applicabile a condizione che siano rispettati i relativi indici DE e DC.

ART. 42

Allineamento degli edifici esistenti

Gli edifici da realizzare su lotti aventi già edificati entrambi i confini che delimitano quello sulla via pubblica, possono rispettare l'allineamento determinato dalla congiungente il filo dei fabbricati esistenti sui confini del lotto, anche se la congiungente risulti a distanza inferiore a quella minima prescritta dalle norme in rapporto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica Angelina)



alla larghezza della sede stradale. Tale norma è applicabile solo nelle zone A e B.

ART. 43

Casali e masserie rurali

I vecchi casali e masserie in abbandono possono essere assoggettati a piani di recupero di iniziativa privata o pubblica intendendosi automaticamente individuati quali zone di degrado ai sensi della Legge 457/78.

Gli interventi ammissibili sono il restauro conservativo, con possibilità di modificazioni delle destinazioni d'uso ed incremento delle superfici utili, con conservazione delle volumetrie esistenti.

ART. 44

Deroghe

Interventi singolari ed esigenze specifiche nella realizzazione di strutture edilizie possono dar luogo in tutte le zone omogenee individuate dal PRG, a richiesta e concessioni di deroghe alla normativa localmente vigente, previa adeguata giustificazione degli istanti ad apposite vidimazioni degli organi tutori.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45

Ampliamenti e sopraelevazioni

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG è consentito l'ampliamento della superficie utile esistente nella misura massima del 20% o la sopraelevazione di un piano, sempre che l'altezza risultante non superi quella consentita dalla norma di zona e si rispettino le distanze dai fabbricati e dai confini relativi.

Tale norma è applicabile per una sola volta e non oltre il termine di anni 3 dalla data di approvazione del P.R.G.

ART. 46

Norme di salvaguardia

Dalla data di adozione del presente piano e fino alla entrata in vigore dello stesso, valgono le norme di salvaguardia che impongono il rispetto delle prescrizioni più restrittive tra quelle del precedente Programma di Fabbricazione e il nuovo Piano Regolatore Generale in itinere.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lamonica *A. Estina*)



TABELLA A



SPAZI MINIMI PER PARCHEGGIO PRIVATO DA RISERVARE NELLA AREA DI PERTINENZA DI EDIFICI ED ATTREZZATURE.

<i>Destinazione d'uso degli edifici</i>	<i>Superficie di parcheggio</i>
- residenziale	mq 10 ogni 200 mc di V
- residenziale turistico a rotazione d'uso	mq 40 ogni 100 mq di SU con minimo di 8 mq/post letto
-	
- commercio di piccola distribuzione	100 ogni 100 mq di SU
- magazzini di deposito	30 ogni 100 mq di SU
-	
- ristoranti, bar, ecc.	mq 100 ogni 100 mq di SU
- teatri, cinematografi, luoghi di svago, impianti sportivi	mq 10 ogni posto di capacità dell'impianto
- impianti industriali ed artigianali	mq 40 ogni 100 mq di superficie del lotto
- uffici e studi professionali	mq 80 ogni 100 mq di superficie utile
- scuole dell'obbligo e superiori	mq 25 per aula
-	
- ambulatori, uffici pubblici, attrezzature di interesse comune	mq 50 ogni 100 mq di SU

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Lamonica)



ZONE	DENOMINAZIONE	SIMBOLOGIA	IT mc/mq	IF mc/mq	RC %
A	ZONA OMOGENEA STORICO AMBIENTALE				
B₁	ZONA OMOGENEA DI INTEGRAZIONE			1.6 1.2	35 25
B₂	ZONA OMOGENEA DI COMPLETAMENTO			1.5 1.0	30 20
B₃	ZONA OMOGENEA DI COMPLETAMENTO			1.5 1.0	30 20
C₁	NUOVO PIANO DI ZONA		0.9		
C₂	PIANO DI ZONA VIGENTE				
C₃	ZONA OMOGENEA DI ESPANSIONE RESID.		0.7 0.6		
C₄	ZONA OMOGENEA DI ESPANSIONE RESID.		0.7 0.6		
C₅	ZONA OMOGENEA DI COMPLETAMENTO			1.0 0.8	15
C₆	ZONA OMOGENEA DI ES- PANSIONE SEMIRURALE			0.3	10
D₁	ZONA OMOGENEA INDUSTRIALE				
D₂	ZONA OMOGENEA ARTIGIANALE				
E₁	ZONA AGRICOLA DI TUTELA				
E₂	ZONA AGRICOLA RADA			0.003 0.01	
E₃	ZONA AGRICOLA SEMPLICE			0.03 0.05	
E₄	ZONA AGRICOLA DI PREGIO			0.05 0.10	
E₅	ZONA AGRICOLA SPECIALE			0.08	
G₁	ZONA TURISTICA E DI SERVIZI COMPLEMENT.		0.5 0.7		
G₂	ZONA CULTURALE E ASSISTENZIALE				
G₃	ZONA CIMITERIALE				

IP n°/Ha	DESTINAZIONE D'USO	ATTUAZ.	RIFERIM. ARTICOLO	NOTE
	PE, U, R, AP, CD, LA	PDR	18	LE DISTANZE DI CIASCUN LI VANNO CONTENUTE NELLA RE 1 ESTESA ALL'INTERA ZC 2 PER I SOLI VOLUMI R 3 PER CONVIVENZE
	CD, PE, LA, R, CD		19	
	R	CE	20	
	R	CE	20	LEGENDA
	R	PEEP	21	
	R	PEEP	22	
50	CD, R, PE	LC	23	
50	R, CD	LC	23	
	CD, PE, R	CE	24	
75	R, RA	CE	25	
	I	PIP	26	
	CI, LA, LD	PIP	27	
			28	
	RA, AA	CE	29	
	RA, AA	CE	30	
	RA, AA	CE	31	
	AA	CE	32	
100	AP, AS, PE, R, T	LC	33	
	AC, SA	CE	34	
			35	

IT INDICE DI F.
IF INDICE DI F.
RC RAPPORTO D
H ALTEZZA DE
NP NUMERO DEI
VM VOLUME EDII
SM SUPERFICIE I
DC DISTANZA D
DE DISTANZA D
IP INICE DI PIA

AA ANNESSI AGR
AC ATTREZZATUI
AS ATTREZZATUI
AP ATTREZZATU
CD ATTREZZATU
CI COMMERCIO
I IMPIANTI IND
LA LABORATORI
LD LABORATORI
PE PUBBLICI E
R RESIDENZE
SA SERVIZI AS
TR ATTREZZATU
U UFFICI PUB

CE CONCESSIONE
PEEP PIANO DI EDII
PIP PIANO DI INS
PDR PIANO DI I
LC LOTTIZZAZIO

IOTE

STANZE DI CIASCUN LIVELLO DEI NUOVI EDIFICI, ANCHE IN PARZIALE DEROGA ALLE DC E DE PRESCRITTE, O CONTENUTE NELLA RETTA LIMITE, LA CUI INCLINAZIONE E' DETERMINATA DAL RAPPORTO D/H.

ESTESA ALL'INTERA ZONA OMOGENEA
PER I SOLI VOLUMI RESIDENZIALI
PER CONVIVENZE

LEGENDA

INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE

INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA

RAPPORTO DI COPERTURA

ALTEZZA DEL FABBRICATO

NUMERO DEI PIANI

VOLUME EDIFICABILE MASSIMO

SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO

DISTANZA DAI CONFINI

DISTANZA DAGLI EDIFICI

INICE DI PIANTUMAZIONE

ANNESI AGRICOLI

ATTREZZATURE CULTURALI

ATTREZZATURE PER LO SPETTACOLO E LO SVAGO

ATTREZZATURE PRIVATE

ATTREZZATURE COMMERCIALI PER LA PICCOLA DISTRIBUZIONE

COMMERCIO ALL'INGROSSO

IMPIANTI INDUSTRIALI

LABORATORI ARTIGIANALI

LABORATORI E DEPOSITI SUGGIARI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

PUBBLICI ESERCIZI

RESIDENZE

SERVIZI ASSISTENZIALI

ATTREZZATURE TURISTICHE RICETTIVE A ROTAZIONE D'USO

UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI

CONCESSIONE EDILIZIA

PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

PIANO DI RECUPERO

LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA